



NUCLEO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE ANC O.D.V. VERCELLI

ONLUS Inscritta nel registro Regionale delle O.V. del Piemonte con Atto 524 del 29/5/2000 (CF: 94022820024)
Iscritta nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile. DPR 194 / 01 con
Protocollo N° DPC / VRE / 69568



(Associazione Nazionale Carabinieri)

Sede Legale: C.so Libertà, 72 - Sede Fiscale e Operativa: C.so Libertà, 72 - 13100 Vercelli (VC)

E-mail NUPCANCVERCELLI96@tiscali.it Posta Certificata PEC ancpcvc96@pec.it

Premesso che in data 16/02/2000 innanzi al dott. Maurizio Ferrara, notaio in Vercelli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con atto pubblico di cui al repertorio n. 28778 raccolta n. 5517 si è costituita un'Associazione di Organizzazione di Volontariato denominata "Nucleo Protezione Civile A.N.C. Vercelli".

L'Assemblea Straordinaria dei soci si è riunita il 15/09/2020 per modificare lo statuto ai Sensi del decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 codice del terzo settore.

21 OTT. 2020

ADEGUAMENTO STATUTO

Titolo I: Principi e finalità



Articolo 1 Costituzione

1. Nella provincia di Vercelli è stata costituita un'organizzazione di volontariato denominata "**NUCLEO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE A.N.C. VERCELLI ODV**", la cui sede legale è ubicata in Vercelli – Corso Libertà n. 72.
2. Il nome dell'Organizzazione è siglabile "**Nucleo P.C. A.N.C. Vercelli – ODV**".
3. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici, essa ha durata illimitata, non ha fini di lucro, e svolge le attività prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri aderenti, non retribuite in alcun modo.

Articolo 2 Principi

1. L'ODV, indipendente ed apolitica si ispira ai principi della solidarietà umana oltre a quelli contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con decreto Presidente della Repubblica n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni.
2. Adotta l'acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. E' una libera espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti, della programmazione nazionale, regionale, e locale.
4. Si fonda sull'impegno disinteressato e gratuito degli aderenti nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, politica, spirituale e religiosa della persona.
5. E' disponibile a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, ad offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria natura privata e la propria formula organizzativa.
6. L'ODV non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Articolo 3

Finalità

1. L'ODV opera nell'ambito della Protezione Civile, nel rispetto della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè:
 - a. Previsione;
 - b. Prevenzione;
 - c. Soccorso;
 - d. Superamento emergenza.
2. L'ODV:
 - a. Si prefigge di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo;
 - b. Persegue l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, l'attività di soccorso alle popolazioni colpite ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui sopra;
 - c. Realizza attività di osservazione e riferimento per Autorità ed Enti Locali quando da loro richiesto;
 - d. Si promuove come interlocutore nei confronti delle Autorità, Enti pubblici competenti per le attività di cui ai capoversi a. e b. del presente comma;
 - e. Si prefigge la promozione e la crescita culturale e professionale dei propri aderenti.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV principalmente nell'ambito della Regione Piemonte ma, ove ritenuto necessario, anche in altre località italiane ed estere su attivazione degli organi centrali, regionali, provinciali e locali.

Articolo 4

Attività

1. L'ODV svolge i compiti previsti anche attraverso l'attivazione di unità operative a livello locale.
2. L'ODV per l'affermazione dello scopo sociale ed avvalendosi delle risorse, capacità e conoscenze degli aderenti, svolge attività di volontariato e persegue le seguenti iniziative solidaristiche:
 - a. Collaborare nello studio e determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, nell'identificazione dei rischi e nella individuazione delle zone di territorio soggette ai rischi stessi;
 - b. Contribuire nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi naturali o di origine antropica;
 - c. Concorrere nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi naturali o antropici, ogni forma di assistenza;
 - d. Partecipare all'attuazione coordinata con gli Organi Istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
 - e. Armonizzare i propri interventi con i programmi di tutela e risanamento del territorio e dei beni culturali;
 - f. Promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti, Associazioni, aventi le medesime finalità del presente statuto;
 - g. Stipulare contratti, convenzioni ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con enti pubblici;

- h. Stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili che siano utili al perseguimento degli scopi sociali;
- i. Promuovere, organizzare e programmare attività di formazione dei propri aderenti e volontari;
- j. protezione civile ai sensi della normativa vigente (Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni);
- k. Promuovere, organizzare e programmare attività di sensibilizzazione ed informazione circa le problematiche di Protezione Civile sia verso l'interno che l'esterno dell'Organizzazione.
- l. L'ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- m. L'ODV può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5

Impegni

1. Per la realizzazione delle proprie finalità l'ODV si propone di:
 - a. Gestire e coordinare le attività promosse;
 - b. Collaborare con ogni forma di associazionismo, nei limiti stabiliti dalle leggi per conseguire comuni obiettivi, promuovendo forme stabili di collegamento;
 - c. Offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente degli aderenti e dei volontari;
 - d. Organizzare corsi, esercitazioni, seminari, convegni e quant'altro ritenuto necessario al fine di raggiungere gli scopi sociali;
 - e. Ricercare forme di finanziamento intese a conseguire le finalità dei piani di sviluppo provinciali in conformità alla normativa vigente;
 - f. Sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;
 - g. Promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione oltre l'ambito delle singole organizzazioni, favorendo così la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo del volontariato;
 - h. Effettuare in proprio o per conto terzi studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto.

Titolo II: Struttura sociale

Articolo 6

Aderenti

1. Possono aderire all'ODV coloro che condividendone le finalità accettano il presente statuto.
2. L'ammissione dei nuovi aderenti è stabilita dal Consiglio Direttivo; in caso di parere negativo l'aspirante aderente può far ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dal ricevimento del parere negativo.
3. Tutti gli aderenti devono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri, ed essere in regola

con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

4. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'ODV e le sue modalità operative. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
5. Gli aderenti cessano di appartenere all'ODV per:
 - a. Dimissioni volontarie;
 - b. Perdita del requisito di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c. Non aver effettuato il versamento della quota associativa all'ODV entro il 30 aprile dell'anno in corso;
 - d. Non essere in regola con il pagamento dei contributi straordinari deliberati dall'Assemblea entro il termine stabilito dall'Assemblea stessa;
 - e. Esclusione proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea degli aderenti;
 - f. Decesso.

L'aderente escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Articolo 7

Diritti ed obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di:
 - a. Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - b. Votare direttamente o per delega;
 - c. Accedere alle cariche sociali;
 - d. Partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV secondo le direttive del Consiglio Direttivo e/o della Giunta Esecutiva;
 - e. Godere di copertura assicurativa per le attività svolte in seno all'ODV.
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - a. Osservare le norme del presente Statuto, modalità operative e le delibere legalmente adottate dall'ODV;
 - b. Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV e verso l'esterno;
 - c. Attenersi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - d. Partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'ODV;
 - e. Versare la prevista quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea;
 - f. Versare i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea entro il termine stabilito dall'Assemblea stessa.

Articolo 8

Volontari

1. Possono espletare l'attività di volontariato all'interno dell'ODV, nelle modalità specificate dai successivi commi del presente articolo le seguenti figure:
 - a. Gli aderenti;
 - b. I tirocinanti;
 - c. Gli aggregati ordinari;
 - d. Gli aggregati esterni.
2. Sono aderenti coloro che hanno ottenuto l'ammissione all'ODV secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto.
3. Sono tirocinanti quei soci A.N.C. che avendo già presentato domanda di iscrizione hanno ottenuto dalla Giunta Esecutiva l'autorizzazione all'inizio del tirocinio formativo. Nel periodo di tirocinio l'aspirante partecipa alle attività dell'ODV, senza indossarne l'uniforme, con compiti di pura osservazione dell'attività dell'aderente. Il periodo di tirocinio termina comunque in occasione della delibera del Consiglio Direttivo, in caso positivo il tirocinante acquisisce la

qualifica di aderente, in caso di delibera negativa egli cessa dal ruolo e perde ogni diritto di collaborare con l'ODV.

4. Sono aggregati ordinari quei soci A.N.C. che occasionalmente ed in caso di comprovata necessità aiutano l'ODV nell'assolvimento delle attività previste. Il loro impiego deve essere autorizzato dalla Giunta Esecutiva.
5. Sono aggregati esterni coloro che, pur non essendo soci A.N.C., sono in possesso di particolari professionalità, necessarie all'assolvimento di compiti continuativi o temporanei. Il loro impiego deve essere autorizzato dalla Giunta Esecutiva.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, nel periodo di aggregazione, sono equiparati agli aderenti per i soli fini delle attività operative di volontariato. In particolare questi soggetti con riferimento all'art. 7 godranno dei diritti di cui al comma 1 punto e, ed avranno gli obblighi di cui al comma 2 punti a, b, c, d.
7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV, derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. Tutti coloro, di cui al comma 1 del presente articolo, che in qualsiasi ruolo o forma prestano la loro opera di volontariato a favore dell'ODV:
 - a. Lo fanno a titolo gratuito;
 - b. Non possono essere retribuiti nemmeno da eventuali diretti beneficiari;
 - c. Si uniformano al presente statuto, a tutte le delibere dell'ODV ed alle sue modalità operative, ed in particolare a quelle in tema di comportamento ed uniformi;
 - d. Rispettano ed eseguono le direttive impartite dai responsabili dell'ODV.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ODV soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Articolo 9

Organi

1. Sono Organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea degli aderenti;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. La Giunta Esecutiva;
 - d. Il Presidente;
 - e. Il Collegio dei revisori dei conti;
 - f. Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'ODV e può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Nel caso che l'Assemblea si trasformi in seggio elettorale per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo è presieduta dall'Ispettore regionale A.N.C. per il Piemonte e la Valle d'Aosta o da un suo incaricato in qualità di garante verso tutti gli aderenti.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti o di almeno un terzo dei membri del Consiglio; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta

entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L'Assemblea deve essere convocata in modo certo e documentato con un preavviso minimo di 15 giorni.
6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad un altro aderente. In seconda convocazione, che non può avvenire lo stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, presenti in proprio o per delega.
7. La seconda convocazione deve essere posteriore di almeno 24 ore rispetto alla prima.
8. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
9. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 37 del presente Statuto.
10. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - b. Eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - c. Eleggere il Consiglio dei Proviviri
 - d. Approvare il bilancio preventivo;
 - e. Approvare il bilancio consuntivo;
 - f. Approvare la relazione annuale dell'attività presentata dal Presidente;
 - g. Stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
 - h. Stabilire l'ammontare di eventuali contributi straordinari richiesti agli aderenti.
11. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. Approvare o respingere le richieste di modifiche di statuto di cui all'art. 37;
 - b. Deliberare lo scioglimento dell'ODV;
 - c. Deliberare la devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione;
 - d. Deliberare l'esclusione di aderenti su proposta del Consiglio Direttivo.
12. Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal segretario dell'ODV e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.
13. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso per conoscenza all'Ispettorato Regionale A.N.C. Piemonte e Valle d'Aosta.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto secondo il numero di aderenti:
 - a. Fino a 50 aderenti n. 5 consiglieri;
 - b. Da 51 a 90 aderenti n. 7 consiglieri;
 - c. Da 91 a 150 aderenti n. 9 consiglieri;
 - d. Da 151 a 230 aderenti n. 11 consiglieri;
 - e. Da 231 a 300 aderenti n. 13 consiglieri;
 - f. Oltre 300 aderenti n. 15 consiglieri;

La maggioranza numerica dei membri del consiglio direttivo deve essere composta da soci effettivi A.N.C..

2. Il Segretario ed il Tesoriere dell'ODV, se non eletti in Consiglio, partecipano alle riunioni di Consiglio ma senza diritto di voto.
3. Possono partecipare, ma senza diritto di voto:
 - a. L'Ispettore regionale A.N.C. per il Piemonte e la Valle d'Aosta o un suo incaricato;
 - b. Il delegato regionale alla Protezione Civile dell'A.N.C. per il Piemonte e la Valle d'Aosta;
 - c. In particolari occasioni il Presidente può invitare alle riunioni di Consiglio;
 - i. responsabili di distaccamento,
 - ii. responsabili di specialità,
 - iii. responsabili di settore,

- iv. altre figure ritenute funzionali e/o di supporto agli argomenti previsti dall'Ordine del giorno.

Tutti gli eventuali invitati hanno solo funzioni consultive e non hanno diritto di voto.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno quattro volte all'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri, in tal caso il Consiglio dovrà essere convocato entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta ed il Consiglio si deve tenere entro 20 giorni dalla convocazione. La prima riunione del nuovo consiglio dopo l'elezione è presieduta dal membro più anziano.
5. La convocazione deve avvenire in modo certo e documentato con preavviso che deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima dalla data di convocazione.
6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri eletti e delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega aventi diritto di voto, salvo che nei casi espressamente previsti.

Ciascun membro eletto non può essere portatore di più di una delega.

Qualora sia presente la totalità dei componenti il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza di preavviso di convocazione.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- a. Eleggere il Presidente fra i suoi membri, soci effettivi A.N.C.;
 - b. Eleggere il Vicepresidente fra i suoi membri, soci effettivi A.N.C.;
 - c. Eleggere il Responsabile delle Operazioni fra i suoi membri, soci effettivi A.N.C.;
 - d. Ratificare la nomina da parte del Presidente del Segretario dell'ODV;
 - e. Ratificare la nomina da parte del Presidente del Tesoriere dell'ODV;
 - f. Ratificare la nomina o la sostituzione dei responsabili dei distaccamenti proposti dalla Giunta;
 - g. Ratificare la nomina o la sostituzione dei responsabili dei gruppi di specialità proposti dalla Giunta;
 - h. Ratificare la nomina o la sostituzione dei responsabili dei settori proposti dalla Giunta;
 - i. Approvare lo schema di bilancio preventivo proposto dalla Giunta;
 - j. Approvare lo schema di bilancio consuntivo proposto dalla Giunta;
 - k. Approvare la relazione trimestrale di cassa proposta dalla Giunta;
 - l. Approvare il programma di lavoro proposto dai singoli responsabili di settore;
 - m. Approvare la relazione di servizio presentata dal Responsabile delle Operazioni;
 - n. Approvare l'istituzione o lo scioglimento di nuovi distaccamenti nell'ambito di quanto previsto dalla pianta organica specificata nel successivo articolo 25 del presente statuto, acquisito parere favorevole dell'Ispettorato Regionale A.N.C.;
 - o. Approvare l'istituzione o lo scioglimento di nuovi gruppi di specialità nell'ambito di quanto previsto dalla pianta organica specificata nel successivo articolo 25 del presente statuto, acquisito parere favorevole dell'Ispettorato Regionale A.N.C.;
 - p. Approvare l'istituzione o l'eliminazione di squadre, e settori;
 - q. Istituire eventuali commissioni secondo quanto previsto dal successivo art. 27 del presente statuto;
 - r. Approvare l'ammissione di nuovi aderenti;
 - s. Approvare la stipula di convenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 30 del presente Statuto;
 - t. Autorizzare la costituzione in giudizio dell'ODV.
8. Il verbale della riunione viene redatto dal segretario dell'ODV e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.
9. Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene trasmesso per conoscenza all'Ispettorato Regionale A.N.C. Piemonte e Valle d'Aosta.

Articolo 12

Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta da:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Vicepresidente;
 - c. Il Responsabile delle Operazioni;partecipano alla Giunta Esecutiva, ma senza diritto di voto:
 - d. Il Segretario dell'ODV;
 - e. Il Tesoriere dell'ODV.
2. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese, o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri, in tal caso la Giunta dovrà essere convocata entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione deve avvenire in modo certo e documentato con preavviso che deve pervenire agli interessati almeno tre giorni prima dalla data di convocazione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione immediata.
4. Qualora sia presente la totalità dei componenti aventi diritto di voto la Giunta è validamente costituita, anche in assenza di preavviso di convocazione.
5. La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei membri eletti e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
6. In particolari occasioni il Presidente può invitare alle riunioni di Giunta:
 - a. Singoli membri del consiglio;
 - b. Singoli responsabili di distaccamento;
 - c. Singoli responsabili di specialità;
 - d. Singoli responsabili di settore;
 - e. Altre figure ritenute funzionali di supporto agli argomenti previsti dall'Ordine del giorno.
7. Tutti gli invitati hanno solo funzioni consultive e non avranno diritto di voto.
8. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:
 - a. Proporre al Consiglio la nomina dei:
 - i. responsabili dei distaccamenti,
 - ii. responsabili dei gruppi di specialità,
 - iii. responsabili dei settori;
 - b. Proporre al Consiglio lo schema di bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere;
 - c. Proporre al Consiglio lo schema di bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere;
 - d. Proporre al Consiglio la relazione trimestrale di cassa predisposto dal Tesoriere;
 - e. Esaminare il programma di lavoro proposto dai singoli responsabili di settore;
 - f. Esaminare la relazione di servizio presentata dal Responsabile delle Operazioni;
 - g. Proporre l'istituzione di nuovi distaccamenti, squadre, gruppi di specialità e settori;
 - h. Autorizzare l'inizio del periodo formativo per i tirocinanti di cui all'Art. 8 comma 3;
 - i. Deliberare la possibilità di impiego di volontari aggregati di cui all'Art. 8 commi 4 e 5;
 - j. Nominare i capisquadra su proposta del relativo responsabile di Distaccamento o Specialità;
 - k. In caso di urgenza assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva;

Articolo 13

Presidente

1. Il presidente presiede:
 - a. L'Assemblea degli aderenti, tranne il caso previsto dall'art. 10 comma 3 del presente Statuto;
 - b. Il Consiglio Direttivo, tranne il caso previsto dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto;
 - c. La Giunta Esecutiva.
2. E' eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri aventi diritto di voto.
3. Esso cessa dalle cariche secondo le norme del successivo articolo 19 e qualora non ottemperi

- a quanto disposto nei precedenti art. 10 comma 2, art. 11 comma 4 e art. 12 comma 2.
4. Il Presidente rappresenta legalmente l'ODV nei confronti di terzi ed in giudizio.
 5. Il presidente convoca:
 - a. L'Assemblea degli aderenti,
 - b. Il Consiglio Direttivo,
 - c. La Giunta Esecutiva.
 6. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza della Giunta. sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
 7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni vengono assunte dal vicepresidente; in caso di contemporanea assenza, di impedimento o di cessazione anche del vice presidente, le funzioni presidenziali saranno assunte dal Responsabile delle Operazioni; in caso di assenza, di impedimento o di cessazione anche del Responsabile delle Operazioni, le funzioni saranno assunte dal membro del Consiglio socio effettivo A.N.C. più anziano.

Articolo 14 **Vicepresidente**

1. Il vicepresidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri aventi diritto di voto.
2. In caso di assenza di impedimento o di cessazione, del presidente assume le funzioni di quest'ultimo.
3. Il vicepresidente è responsabile dei settori e del loro buon funzionamento.

Articolo 15 **Responsabile delle Operazioni**

1. Il Responsabile delle Operazioni è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri aventi diritto di voto.
2. In caso di assenza di impedimento o di cessazione, del presidente e del vicepresidente assume le funzioni presidenziali.
3. Il Responsabile delle Operazioni è responsabile dell'attività operativa dell'ODV.
4. Il Responsabile delle Operazioni autorizza qualsiasi servizio svolto dall'ODV sia nel territorio della provincia che al suo esterno, previa informazione al presidente.
5. Nel caso il servizio sia svolto al di fuori della provincia di competenza il Responsabile delle operazioni lo gestisce secondo le direttive del delegato regionale alla protezione civile dell'Ispettorato regionale A.N.C. Piemonte e Valled'Aosta.
6. Il Responsabile delle Operazioni è anche responsabile:
 - a. della corretta applicazione delle procedure che regolano, l'attività operativa;
 - b. del corretto utilizzo delle attrezzature e dei mezzi a disposizione dell'Organizzazione;
 - c. del corretto utilizzo degli automezzi a disposizione dell'ODV;
7. Al Responsabile delle Operazioni rispondono i responsabili di distaccamento.
8. Il Responsabile delle Operazioni nei suoi compiti è coadiuvato da un ufficio servizi.

Articolo 16 **Comitato dei Servizi**

1. Il Comitato dei Servizi è un comitato puramente consultivo con il principale compito di coordinare i servizi fra i diversi distaccamenti e specialità, sotto la responsabilità e guida del Responsabile delle Operazioni.

2. Il Comitato dei Servizi, è composto da:
 - a. Il Responsabile delle Operazioni;
 - b. I responsabili di Distaccamento;
 - c. I responsabili di Specialità
 - d. Collaboratori dell'ufficio servizi designati dal Responsabile delle Operazioni.
3. Il Comitato dei Servizi è presieduto dal responsabile delle Operazioni.
4. Il Responsabile delle Operazioni convoca, mediamente una volta al mese o quando lo ritenga utile, il Comitato dei Servizi.

Articolo 17

Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente con la ratifica del Consiglio Direttivo, il Presidente lo sceglie fra gli aderenti dell'Organizzazione.
2. Il segretario è responsabile:
 - a. Del registro di protocollo della corrispondenza;
 - b. Dei verbali:
 - i. dell'Assemblea,
 - ii. del Consiglio direttivo,
 - iii. della Giunta Esecutiva;
 - c. Della corretta applicazione delle procedure che regolano, la vita associativa;
 - d. Della corretta applicazione delle procedure che regolano la vita amministrativa dell'Organizzazione.

Articolo 18

Tesoriere

1. Il tesoriere è nominato dal Presidente con la ratifica del Consiglio Direttivo, il Presidente lo può scegliere fra gli aderenti dell'Organizzazione.
2. Coadiuvare il presidente e la Giunta nella gestione delle procedure di spesa.
3. Il tesoriere è responsabile:
 - a. Della tenuta dei libri contabili;
 - b. Del libro dei cespiti;
 - c. Del libro degli inventari;
 - d. Della gestione e della rendicontazione delle risorse economico finanziarie;
 - e. Dei depositi bancari e/o postali;
 - f. Della cassa contanti;
 - g. Delle procedure di spesa;
 - h. Delle procedure di dismissioni.
4. Il tesoriere predispone:
 - a. Lo schema del bilancio preventivo;
 - b. Lo schema del bilancio consuntivo;
 - c. La relazione trimestrale di cassa;da presentare alla Giunta per la successiva approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Cariche sociali

1. Il consiglio Direttivo dura in carica 5 anni, e da esso discendono tutte le altre cariche sociali.
2. Le cariche sociali elettive sono gratuite, e la loro durata non può superare quella del Consiglio Direttivo.
3. Tutte le cariche decadono con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i titolari delle singole

cariche rimangono nei loro ruoli per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione o alla nomina del nuovo incaricato.

4. Il singolo membro del Consiglio Direttivo non può essere eletto più di tre volte anche non consecutive.
5. Il presidente non può essere eletto più di due volte anche non consecutive.
6. I limiti di mandato di cui al comma 4 del presente articolo sono derogabili esclusivamente nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero di candidature sufficiente alla composizione del Consiglio Direttivo.
7. I limiti di mandato di cui al comma 5 del presente articolo sono derogabili esclusivamente in mancanza di candidature alla carica di presidente.

Titolo III: Struttura operativa

Articolo 20

Struttura Operativa

1. L'Organizzazione per poter operare è strutturata mediante le seguenti unità operative:
 - a. I Distaccamenti;
 - b. Le Specialità;
 - c. Le Squadre;
 - d. I Settori.

Articolo 21

Distaccamenti

1. Il Distaccamento è l'unità base su cui è strutturata l'ODV dal punto di vista operativo.
2. Un Distaccamento può aver una sede operativa presso un comune diverso dal capoluogo di provincia in funzione della struttura operativa territoriale della Protezione Civile.
3. Il comparto territoriale del Distaccamento coincide con quello del relativo COM, ove previsto.
4. In linea generale i volontari che operano presso un distaccamento sono i soci delle sezioni A.N.C. presenti sul territorio del distaccamento stesso.
5. Il Consiglio Direttivo può autorizzare il distaccamento a strutturarsi su più squadre.
6. Il Responsabile del Distaccamento viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva.
7. Il Responsabile del Distaccamento risponde al Responsabile delle Operazioni del buon andamento del Distaccamento sia dal punto di vista operativo che della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.
8. Il Responsabile del Distaccamento dipende operativamente dal Responsabile delle Operazioni, che deve autorizzare preventivamente qualsiasi servizio, in cui il Distaccamento o una sua squadra venga impegnato.
9. Il Responsabile del Distaccamento deve tenere localmente le relazioni con il Responsabile della struttura di Protezione Civile del comparto territoriale di cui fa parte.
10. Il Responsabile del Distaccamento risponde della gestione economico-amministrativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti. Fermo restando che la responsabilità non viene delegata, su proposta del Responsabile del Distaccamento la Giunta Esecutiva può in certi casi nominare un segretario di Distaccamento che supporti il Responsabile in questa gestione.
11. Al Responsabile del Distaccamento rispondono i capisquadra delle squadre del suo comparto territoriale.

Articolo 22

Specialità

1. La Specialità è un'unità particolare dell'ODV formata da volontari specialisti in un determinato settore di competenza.
2. La Specialità può avere una sede operativa diversa dalla sede legale del Nucleo provinciale, la dislocazione dell'eventuale sede operativa, che deve essere nel territorio della provincia, viene decisa dal Consiglio Direttivo su proposta della giunta esecutiva.
3. L'istituzione di una Specialità, viene deliberata dal Consiglio Direttivo in accordo con l'Ispettorato regionale A.N.C. per il Piemonte e la Valle d'Aosta.
4. Lo scioglimento di una Specialità viene deliberata dal Consiglio Direttivo in accordo con l'Ispettorato regionale A.N.C. per il Piemonte e la Valle d'Aosta.
5. La Specialità ha comparto sovra territoriale rispetto alla provincia di riferimento; nel caso venga impiegato al di fuori della provincia di riferimento il Responsabile delle Operazioni si deve attenere a quanto previsto dall'art. 15 comma 5 del presente Statuto.
6. I volontari che operano presso una Specialità possono provenire da qualsiasi sezione A.N.C. della provincia.
7. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la Specialità a strutturarsi su più squadre.
8. Il Responsabile della Specialità viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva.
9. Il Responsabile della Specialità risponde al Responsabile delle Operazioni del buon andamento della Specialità sia dal punto di vista operativo che della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.
10. Il Responsabile della Specialità dipende operativamente dal Responsabile delle Operazioni, che deve autorizzare preventivamente qualsiasi servizio, in cui la Specialità o una sua squadra venga impegnata, di concerto con il delegato regionale di specialità.
11. Il Responsabile della Specialità deve tenere relazioni con i Responsabili di analoghe specialità di altri Corpi dello Stato o di gruppi di protezione Civile.
12. Il Responsabile della Specialità risponde della gestione economico-amministrativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti. Fermo restando che la responsabilità non viene delegata, su proposta del Responsabile della Specialità la Giunta Esecutiva può in certi casi nominare un segretario di Specialità che supporti il Responsabile in questa gestione,
13. Al Responsabile della Specialità rispondono i capisquadra delle squadre della Specialità.

Articolo 23

Squadre

1. Un Distaccamento o una Specialità può essere strutturato su più squadre su delibera del Consiglio Direttivo.
2. La squadra può avere sede coincidente con quella del Distaccamento o altra secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.
3. Le squadre non hanno comparto territoriale.
4. Il Caposquadra viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile di Distaccamento o Specialità.
5. Il Caposquadra risponde al Responsabile del Distaccamento e/o di Specialità, del buon andamento operativo della squadra.
6. Il Caposquadra è il primo responsabile dei volontari della sua squadra.
7. Il Capo squadra dipende operativamente dal Responsabile del Distaccamento o di Specialità, e conseguentemente dal Responsabile delle Operazioni.

Articolo 24

Settori

1. Al fine di operare con efficienza in alcuni campi l'ODV si struttura in settori.
2. Il Vicepresidente dell'ODV è responsabile dei Settori.
3. I settori previsti alla data di approvazione del presente Statuto sono:
 - a. Risorse umane;
 - b. Formazione;
 - c. Telematica;
 - d. Logistica;
 - e. Autoreparto.
4. I settori possono essere istituiti o eliminati secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 7/p del presente Statuto.
5. Il Responsabile di Settore risponde al Vicepresidente dell'ODV del buon andamento del Settore sia dal punto di vista operativo che della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.
6. Il Responsabile di Settore risponde della gestione economico-amministrativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti.

Articolo 25

Pianta organica

1. La pianta organica è composta da tutte le strutture dell'ODV, approvate ed istituite come dagli art. 21, 22, 23, 24 del presente statuto.

Titolo IV: Organi di controllo

Articolo 26

Collegio Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da cinque membri e da due membri supplenti, tutti eletti annualmente dall'Assemblea Ordinaria dell'ODV; in caso di dimissioni di un membro subentra il primo membro supplente, ed il primo dei non eletti diviene membro supplente.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto all'interno del Collegio stesso.
3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
4. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell'ODC, oppure su segnalazione di almeno 10 aderenti, fatta in forma scritta e debitamente firmata.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e resa nota a tutti gli aderenti.

Articolo 27

Collegio Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri e da due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria dell'ODV; in caso di dimissioni di un membro subentra il primo membro supplente, ed il primo dei non eletti diviene membro supplente.
2. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
3. La durata della carica coincide con quella del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente del Collegio dei probiviri è eletto all'interno del Collegio stesso.
5. Il Collegio decide sulle controversie fra soci, con esplicita esclusione della materia disciplinare e di quanto previsto dal successivo art. 28.
6. Il Collegio stabilisce di volta in volta le regole procedurali ed i mezzi istruttori.
7. La decisione del Collegio è inappellabile.

Articolo 28

Collegio Arbitrale

1. In caso di controversia fra gli Organi dell'ODV si nomina un Collegio Arbitrale.
2. Il Collegio Arbitrale non è un Organo permanente dell'Organizzazione.
3. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio entro 60 giorni dalla loro nomina.
4. I suoi membri vengono nominati uno da ciascuna parte, ed il terzo dai primi due, o in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Articolo 29

Commissioni

1. Il Consiglio Direttivo istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, i poteri, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza.

Articolo 30

Attribuzioni delle Commissioni

1. Le commissioni svolgono attività di garanzia della tutela e del rispetto dei principi e delle finalità stabilite dal presente statuto.
2. Un terzo dei membri del Consiglio Direttivo può richiedere l'istituzione di una commissione speciale indicandone i motivi, le finalità, i poteri e le modalità.
3. Apposito regolamento determinerà le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Titolo V: Vita sociale

Articolo 31

Bilancio

1. Il bilancio è il documento principale della gestione amministrativa dell'ODV.
2. Sono previsti:
 - a. Il bilancio annuale preventivo;
 - b. Il bilancio annuale consuntivo;
 - c. La relazione trimestrale di cassa.
3. I bilanci annuali dell'ODV vengono:
 - a. predisposti dal Tesoriere;
 - b. proposti dalla Giunta Esecutiva al Consiglio Direttivo;
 - c. approvati dal Consiglio Direttivo;
 - d. approvati dall'Assemblea degli aderenti.

4. La relazione trimestrale di cassa viene:
 - a. predisposta dal Tesoriere;
 - b. proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio Direttivo;
 - c. approvata dal Consiglio Direttivo.
5. Nel caso che il bilancio consuntivo non venga approvato dall'Assemblea degli aderenti il Consiglio Direttivo decade.
6. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
7. E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.
8. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore così come previsto nell'art. 13 commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni.

LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio arbitrale, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo:

- domanda scritta con motivazione da presentare al Segretario il quale provvederà ad informare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di presentazione;
- il Consiglio Direttivo, a cui è stata inoltrata la richiesta, provvederà a rispondere all'associato sulla validità o meno della richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione. In caso di esito positivo, il Consiglio Direttivo ha 45 giorni dalla data di presentazione per far visionare il libro richiesto.

Articolo 32 Convenzioni

1. Il Consiglio direttivo può deliberare, in accordo con l'Ispettorato regionale A.N.C. Piemonte e la Valle d'Aosta, la stipula di convenzioni, al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, per perseguire gli obiettivi dell'ODV.
2. Le convenzioni devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, il coordinamento amministrativo ed organizzativo degli adempimenti.
3. La convenzione è approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 33

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile ne viene restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può decidere contributi straordinari a carico degli aderenti, fissandone le modalità di riscossione.
3. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non godono del diritto elettorale attivo e passivo.
4. Gli aderenti non in regola, infine incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 6 comma 5 punti c, d del presente Statuto.

Articolo 34

Risorse economiche

1. L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi straordinari degli aderenti;
 - b. Contributi di privati;
 - c. Contributi della Presidenza Nazionale A.N.C. e/o delle singole sezioni o ispettorati dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
 - d. Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. Contributi di Organismi internazionali;
 - f. Donazioni e lasciti testamentari;
 - g. Rimborsi derivanti da convenzioni regolate dal precedente art. 32 del presente Statuto;
 - h. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - i. Rendite di beni immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati o nella cassa contanti o in conti bancari presso Istituti di credito o Poste Italiane.
3. La scelta degli Istituti di credito è competenza della Giunta Esecutiva su proposta del Tesoriere.
4. Le operazioni bancarie, superiori ad una cifra prefissata dal Consiglio Direttivo, sono disposte a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. Tutte le altre operazioni sono di competenza del Tesoriere.
5. Le modalità di spesa sono definite da apposite procedure.

Articolo 35

Modalità Operative

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento per l'attuazione del presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione. Le proposte possono essere fatte dai suoi membri.
2. Le proposte una volta discusse dall'apposita commissione, prima del voto finale del Consiglio Direttivo devono aver ricevuto il parere favorevole dell'Ispettorato regionale A.N.C. per il Piemonte e Valle d'Aosta.
3. Il regolamento validamente formato entra a far parte delle modalità operative dell'Organizzazione.
4. Il regolamento è approvato o modificato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio

Direttivo.

5. Il regolamento previsto dal presente Statuto, è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 36 **Uniforme**

1. L'uniforme dei volontari dell'ODV è loro prerogativa esclusiva. Essa viene indossata esclusivamente quando comandati di servizio sia esso:
 - a. Di rappresentanza;
 - b. Operativo;
 - c. Addestrativo.
2. L'uniforme è specificata nel regolamento di servizio dell'Organizzazione ed è conforme a quanto disposto dalla Presidenza Nazionale A.N.C..

Titolo VI: Norme transitorie e finali

Articolo 37 **Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, possono essere presentate all'Assemblea, da uno degli Organi dell'ODV o da un numero di soci non inferiore al 15% degli aderenti.
2. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione di articoli dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
3. Le deliberazioni su modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea, alla quale devono partecipare, in proprio o per delega, almeno i tre quarti degli aderenti all'ODV.
4. Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore alla chiusura dell'Assemblea che le ha votate, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa.

Articolo 38 **Federazione in ambito A.N.C.**

1. Allo scopo di mantenere i legami associativi con l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'ODV dovrà aderire alla Federazione dei Nuclei di Protezione Civile, emanazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Articolo 39 **Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'ODV è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti. L'Assemblea, in questo caso, provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre ODV operanti in identico o analogo settore.

Articolo 40

Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con decreto Presidente della Repubblica n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni.
2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 41

Norme transitoria

1. Con l'approvazione del presente statuto si renderà necessario l'aggiornamento del precedente già registrato presso l'ufficio del registro della provincia di Vercelli e che coinvolge gli stessi volontari. Al fine di garantire un regolare passaggio sarà l'attuale consiglio direttivo del gruppo in fase di scioglimento a gestire tutte le attività necessarie. Alle fine di tutte le attività si procederà allo scioglimento del consiglio direttivo del gruppo in essere per consentire al direttivo.





NUCLEO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE ANC O.D.V. VERCELLI



ONLUS Inscritta nel registro Regionale delle O.V. del Piemonte con Atto 524 del 29/5/2000 (CF: 94022820024)

Iscritta nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile. DPR 194 / 01 con Protocollo N° DPC / VRE / 69568

(Associazione Nazionale Carabinieri)

Con sede Legale in C.so Libertà 72 , sede Fiscale e Operativa in C.so Libertà N°72 13100 Vercelli

E-mail NUPCANCVERCELLI96@tiscali.it Posta Certificata PEC ancpcvc96@pec.it

INDICE

Titolo I	: Principi e finalità	
Articolo 1	: Costituzione	pag. 1
Articolo 2	: Principi	" 1
Articolo 3	: Finalità	" 2
Articolo 4	: Attività	" 2
Articolo 5	: Impegni	" 3
Titolo II	: Struttura sociale	
Articolo 6	: Aderenti	pag. 3
Articolo 7	: Diritti ed obblighi degli aderenti	" 4
Articolo 8	: Volontari	" 4
Articolo 9	: Organi	" 5
Articolo 10	: Assemblea degli aderenti	" 5
Articolo 11	: Consiglio Direttivo	" 6
Articolo 12	: Giunta Esecutiva	" 7
Articolo 13	: Presidente	" 8
Articolo 14	: Vicepresidente	" 9
Articolo 15	: Responsabile delle Operazioni	" 9
Articolo 16	: Comitato dei Servizi	" 9
Articolo 17	: Segretario	" 10
Articolo 18	: Tesoriere	" 10
Articolo 19	: Cariche sociali	" 10
Titolo III	: Struttura operativa	
Articolo 20	: Struttura Operativa	pag. 11
Articolo 21	: Distaccamenti	" 11
Articolo 22	: Specialità	" 11
Articolo 23	: Squadre	" 12
Articolo 24	: Settori	" 11
Articolo 25	: Pianta organica	" 13
Titolo IV	: Organi di controllo	
Articolo 26	: Collegio Revisori dei Conti	pag. 13
Articolo 27	: Collegio Probiviri	" 13
Articolo 28	: Collegio Arbitrale	" 13
Articolo 29	: Commissioni	" 14
Articolo 30	: Attribuzioni delle Commissioni	" 14
Titolo V	: Vita sociale	
Articolo 31	: Bilancio	pag. 14
Articolo 32	: Convenzioni	" 15
Articolo 33	: Quota sociale	" 15
Articolo 34	: Risorse economiche	" 16
Articolo 35	: Modalità Operative	" 16
Articolo 36	: Uniforme	" 16
Titolo VI	: Norme transitorie e finali	
Articolo 37	: Modifiche allo Statuto	pag. 17
Articolo 38	: Federazione in ambito A.N.C.	" 17
Articolo 39	: Scioglimento, variazione di sede e destinazione dei beni	" 17
Articolo 40	: Norma di Rinvio	" 17
Articolo 41	: Norma transitoria	" 18